

Ai gentili Clienti

Loro sedi

**Oggetto: DATA INIZIO PROGNOSI MALATTIA - NUOVE DISPOSIZIONI
INPS**

L'INPS, con la recente circolare n. 92/2026, fornisce nuove indicazioni operative in relazione alla data di inizio prognosi esposta nella certificazione di malattia, ammettendo la tutela per il giorno antecedente quello del rilascio del certificato medico anche in caso di visita ambulatoriale.

L'Istituto previdenziale ricorda che, ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale per malattia, di competenza INPS, il lavoratore è tenuto a presentare il certificato di malattia, redatto il primo giorno dell'evento e attestante l'incapacità temporanea al lavoro.

Come noto, il primo giorno dell'evento è computato, in linea generale, dalla data di rilascio della certificazione medica: tale data risulta di estrema rilevanza, anzitutto ai fini del conteggio del periodo di "carenza", ovvero i primi 3 giorni di malattia non indennizzati dall'INPS, ma anche per la corretta applicazione delle distinte aliquote percentuali di indennizzo e del periodo massimo assistibile.

Per prassi l'INPS riconosceva, tuttavia, quale primo giorno, ai fini della tutela previdenziale, anche il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio del certificato medico, a patto che nella certificazione siano valorizzati i seguenti campi:

- *"Dichiara di essere ammalato dal..."*, con l'indicazione del giorno immediatamente precedente alla visita;
- visita domiciliare.

Ciò al fine di salvaguardare il lavoratore, nei casi in cui la visita medica non venga effettuata nel giorno della chiamata al medico curante.

L'INPS, quindi, riepiloga le eventuali situazioni operative nelle quali non può essere anticipata, come anzidetto, la data del primo giorno dell'evento:

- data indicata nella certificazione anteriore di oltre un giorno;
- giorno precedente la data esposta nel certificato, che cade in un giorno festivo infrasettimanale o di sabato o di domenica;
- visita effettuata presso l'ambulatorio del medico curante.

Vista, tuttavia, la complessa situazione dell'assistenza sanitaria nazionale, specie in relazione alle tempistiche di effettuazione di visite e/o prestazioni, l'INPS - ribadendo che l'evento di malattia ai fini della tutela previdenziale decorre in via generale dalla data di redazione del certificato rilasciato dal medico - con la circolare in esame rivede la propria posizione, indicando che la tutela previdenziale della malattia viene riconosciuta, per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico, anche nel caso di visita ambulatoriale, purché tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
DISTINTI SALUTI.

Dott. Francesco Gremigni

